



FEDERICO PELLEGRINO\*

## OMICIDIO AGGRAVATO, CIRCOSTANZE PRIVILEGIATE E PROPORZIONALITÀ DELLA PENA: APPUNTI A MARGINE DELLA SENTENZA N. 197 DEL 2023 DELLA CORTE COSTITUZIONALE \*\*

**Abstract [It]:** L'articolo analizza la sentenza n. 197 del 2023 della Corte costituzionale concernente la legittimità della previsione di cui all'art. 577, terzo comma, c.p., nelle ipotesi in cui ricorrano attenuanti espressive di una minor colpevolezza del reo e di un ridotto disvalore oggettivo della fattispecie di omicidio. Dopo una ricostruzione delle questioni di legittimità costituzionale decise con la pronuncia in commento, il contributo si sofferma sul tema delle aggravanti cc.dd. 'blindate' alla luce dei principi fondamentali della materia penalistica.

**Abstract [En]:** The article analyses Sentence No. 197 of 2023 of the Constitutional Court concerning the legitimacy of the provision of Article 577, third paragraph, of the Criminal Code, in cases where mitigating factors expressive of a lesser culpability of the offender and a reduced objective disvalue of the case of homicide occur. After a reconstruction of the issues of constitutional legitimacy decided by the ruling under comment, this contribution dwells on the issue of so-called armored aggravating factors in light of the fundamental principles of the criminal subject.

**Parole chiave:** Omicidio aggravato, circostanze blindate, principio di proporzionalità della pena, eguaglianza.

**Keywords:** Aggravated Murder, Armored Circumstances, Principle of Proportionality of Punishment, Equality.

**SOMMARIO:** 1. Uguali ma diversi: le tre ordinanze di rimessione all'origine della questione di legittimità affrontata dalla Corte. – 2. Il presupposto da cui muove la Corte: le circostanze individualizzanti il trattamento sanzionatorio quali strumenti di garanzia dei principi di personalità della responsabilità penale e di proporzione. - 3. (*segue*) L'incidenza delle premesse sulla disciplina normativa oggetto di rimessione. - 4. L'irragionevolezza dei presupposti giustificanti la 'blindatura' della circostanza aggravante l'omicidio in ambito familiare-affettivo. – 5. Osservazioni conclusive. Un difficile equilibrio tra presunzioni legislative, offensività in astratto e proporzionalità del trattamento punitivo.

\* Dottorando in Diritto penale, *curriculum* Discipline pubblicistiche – Università degli Studi «Roma Tre».

\*\* Contributo sottoposto a *peer review*.

## 1. Uguali ma diversi: le tre ordinanze di rimessione all'origine della questione di legittimità affrontata dalla Corte.

Con la sentenza n. 197 del 2023, concernente tre distinte ordinanze di rimessione, la Corte costituzionale si è occupata di un tema centrale nell'ambito della dosimetria della sanzione criminale e dei suoi rapporti con i principi costituzionali che reggono la materia penalistica: si è trattato in particolare della declaratoria di illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 27 del dettato costituzionale, del disposto normativo ex art. 577, terzo comma, c.p., a sua volta avente ad oggetto fattispecie omicidiarie realizzate in contesti familiari o comunque *lato sensu* affettivi.

La previsione di legge oggetto di censura fissava un'ipotesi derogatoria alla regola generale del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee ricavabile dai primi tre commi dell'art. 69 c.p., stabilendo che «le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste»; e che dunque, in caso di omicidio commesso ai danni di un soggetto legato all'autore da un vincolo parentale, di convivenza o affettivo, la contestuale presenza di eventuali circostanze attenuanti diverse da quelle espressamente richiamate (e configuranti un tipico reato pluricircostanziato)<sup>1</sup>, avrebbe tutt'al più consentito di 'pareggiare' l'effetto aggravante del vincolo reo-vittima, ma giammai di scendere, nel computo della pena, al di sotto del minimo edittale previsto per l'omicidio comune (vale a dire 21 anni di reclusione). Una disposizione, questa, di indubbio rigore, introdotta con la legge 19 luglio 2019, n. 69 a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (c.d. Codice Rosso), e motivata, come è noto, dall'esigenza politico-criminale di accordare un più elevato *standard* di protezione alle vittime di atti di violenza inserite all'interno di dinamiche relazionali contraddistinte a loro volta da un'asimmetria di ruoli e di potere, tale da porle in uno stato di soggezione e da rendere così, oltre che maggiormente riprovevole il comportamento del reo, assai più difficile la capacità di resistenza e di contrasto a comportamenti brutalmente lesivi dell'integrità della persona<sup>2</sup>.

I procedimenti da cui erano scaturite le ordinanze dei giudici *a quo*, riunite ai fini decisori dalla pronuncia in rassegna, erano tuttavia relativi a vicende in cui gli autori dei reati oggetto di giudizio, lungi dall'abusare della posizione di preminenza e di potere giustificante la 'blindatura' del giudizio di bilanciamento disposta dall'art. 577 terzo comma c.p., si erano al contrario venuti a trovare in una condizione di ansia ed esasperazione, frutto di numerosi

<sup>1</sup> Per un'ampia trattazione del tema delle circostanze, quale peculiare forma di manifestazione del reato, si v., *ex plurimis*, L. CONCAS, *Circostanze del reato ed elementi specializzanti costitutivi*, in *Arch. Pen.*, 1974, I, 345; A. MALINVERNI, *Circostanze del reato*, in *Enc. dir.*, VII, 1961, 66; A. MANNA, voce *Circostanze del reato*, in *Enc. giur.*, VI, Roma, 1988; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, 434; A. MELCHIONDA, *Le circostanze del reato*, Padova, 2000; I. MERENDA, *Le circostanze del reato tra prevenzione generale e speciale*, Torino, 2022; D. PULITANO, *Circostanze del reato, problemi e prospettive*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, 702.

<sup>2</sup> Ai fini di una esaustiva descrizione degli scopi avuti di mira dal predetto corpus normativo di novella introduzione, con riflessi anche sul versante processuale, cfr. F. PAGLIONICO, *La tutela delle vittime da Codice rosso tra celerità procedimentale e obblighi informativi*, in *Sistema penale*, fasc. 9/2020. Si v., inoltre, i relativi Lavori Preparatori, in Camera dei deputati, XVIII legislatura, A.C. n. 1455, visionabili sul sito [www.camera.it](http://www.camera.it)

episodi vessatori di violenza e forieri di disagio psicologico che avevano a loro volta finito con lo spingerli all'omicidio; ovvero, detti procedimenti erano relativi a situazioni nelle quali la rigidità della disposizione introdotta nel 2019 finiva in ogni caso col precludere una precisa e compiuta individualizzazione del trattamento sanzionatorio da infliggere.

Con più precisione, con una prima ordinanza del 16 novembre 2022, la Corte d'assise di Cagliari aveva sollevato l'incidente di costituzionalità con riferimento ad un'ipotesi di omicidio perpetrata da un uomo nei confronti della moglie affetta da disturbi mentali con proclività all'autolesionismo nonché da cronica intossicazione da alcool, contestando la norma *supra* ricordata nella parte in cui avrebbe a suo dire impedito la prevalenza, ai sensi dell'art. 69 c.p., della circostanza attenuante comune della c.d. provocazione prevista dall'art. 62, primo comma, n. 2) c.p. (l'aver agito in uno stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui)<sup>3</sup>. Con altre due ordinanze pressoché dello stesso periodo, rispettivamente del 4 maggio 2023 e del 10 maggio 2023, la Corte d'assise d'appello di Torino aveva sollevato anch'essa questioni di legittimità del medesimo tenore, evidenziando come, nei casi alla stessa sottoposti, l'effetto preclusivo dell'art. 577 terzo comma c.p. giocasse altresì a danno delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* c.p. Si trattava, in particolare, nel primo caso di un omicidio aggravato a carico di un diciottenne per aver cagionato la morte del padre in seguito a pregresse prevaricazioni e feroci aggressioni da quest'ultimo compiute in danno della moglie; situazione nella quale, al netto dell'attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p. riconosciuta in ragione della patologia accertata tramite perizia psichiatrica, lo 'sbarramento' dell'art. 577 impediva secondo il giudice *a quo* di valorizzare, in termini di prevalenza, la giovane età del prevenuto e lo specifico contesto in cui l'*iter criminis* era maturato. Nel secondo caso, invece, l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino riguardava lo strangolamento, previa somministrazione di un sonnifero, del marito, autore di violenze domestiche, da parte di una donna, la quale aveva immediatamente avvertito le forze dell'ordine, ammettendo la propria penale responsabilità<sup>4</sup>.

Com'è evidente, in tutti questi casi i giudici *a quo* si erano insomma trovati di fronte ad un vero e proprio ribaltamento dei ruoli che la riforma del 2019 aveva ipotizzato come 'tipici' nelle vicende di violenza c.d. intra-familiare, ed alla conseguente, paradossale irragionevolezza del rigore punitivo caratterizzante l'art. 577 comma terzo c.p., qui 'ottusamente' preclusivo di soluzioni sanzionatorie più adeguate all'effettivo grado di riprovevolezza soggettiva dei fatti oggetto di giudizio<sup>5</sup>.

Di fronte a questo dato, pur nella loro ovvia diversità, le tre ordinanze di rimessione si erano quindi concentrate, sotto il profilo giuridico-costituzionale, su di un identico *fil rouge* argomentativo, rappresentato dalla considerazione secondo cui la rigida applicazione della

<sup>3</sup> Ord. n. 151 del 2022 (r.o.), occupantesi di una vicenda sinteticamente illustrata dalla sentenza in commento, al punto n. 1 del *Ritenuto in fatto*, 5 ss.

<sup>4</sup> In proposito cfr. le ord. n. 87 e 88 del 2023 (r.o.), che descrivono i casi indicati, rispettivamente, al punto n. 2 del *Ritenuto in fatto* e al punto n. 3 del *Ritenuto in fatto* della medesima pronuncia, 8 ss.

<sup>5</sup> Sul tema della riprovevolezza, si v. M. CATENACCI, *Parole dal lessico di uno studioso. Riprovevolezza*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, III, Milano, 2022, 1793 ss, il quale ribadisce come la stessa (riprovevolezza), «quale esito del percorso di imputazione soggettiva del fatto al suo autore, rappresent[+] un indiscutibile strumento di individualizzazione del giudizio di responsabilità e di allineamento del sistema penale ai dettami della Costituzione».

disposizione di cui all'art. 577, terzo comma, c.p. a casi quali quelli sopra descritti comporterebbe la violazione di alcuni tra i principi fondamentali che governano la materia penale nella sua interezza.

*In primis*, nelle ordinanze risultava evidenziato come un siffatto automatismo introdotto nella delimitazione del *quantum* di pena da infliggere al reo, smussando grandemente gli spazi valutativi affidati al giudice nell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli dalla legge sul punto, contrasterebbe appieno con l'imprescindibile necessità di determinare sanzioni rispondenti al criterio di proporzionalità<sup>6</sup>, desunto dalla lettura in combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., ed enunciato, in sede sovranazionale, dall'art. 49 della c.d. Carta di Nizza, contenente il catalogo dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In secondo luogo, veniva adombrato un *vulnus* al principio di personalità della responsabilità penale, fissato al primo comma del già ricordato art. 27 Cost., dovendo le conseguenze repressive scaturenti dalla violazione di una norma incriminatrice risultare il più possibile 'individualizzate' e adattabili alle peculiarità del singolo condannato.

Intimamente connessa al suddetto assunto, militava, poi, l'osservazione per cui sottoporre a una sostanziale equiparazione, in maniera arbitraria e assolutamente irragionevole, casi che esibiscono tra loro aspetti di notevole diversità, colliderebbe irrimediabilmente con il principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 della Carta repubblicana<sup>7</sup>.

## **2. Il presupposto da cui muove la Corte: le circostanze individualizzanti il trattamento sanzionatorio quali strumenti di garanzia dei principi di personalità della responsabilità penale e di proporzione.**

Così ricostruite le dinamiche che hanno occasionato la proposizione dell'incidente di costituzionalità in discorso, occorre soffermarsi, date le significative implicazioni sistematiche che ne derivano, sulle plurime argomentazioni spese dal giudice *ad quem* nello scrutinare le questioni di legittimità di cui è stato investito.

Come anticipato in apertura, la Corte costituzionale ha integralmente accolto le doglianze articolate nei provvedimenti di rimessione, pervenendo a una consequenziale declaratoria di illegittimità dell'art. 577, terzo comma, c.p. limitatamente alla parte in cui vieta, nelle ipotesi di omicidio aggravato da relazione familiare o affettiva, di ritenere prevalenti su detta aggravante le circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62 *bis* c.p. e la circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62, primo comma, n. 2) c.p.; e lo ha fatto con una motivazione, come sempre piuttosto articolata, nella quale il giudizio circa l'irragionevolezza di detta disposizione si impernia sia su argomenti di tipo sistematico sia sul riferimento al c.d. 'diritto vivente'.

<sup>6</sup> Corte costituzionale, sent. n. 197 del 2023, punto n. 1.1.3 del *Ritenuto in fatto*.

<sup>7</sup> In tal senso, Corte costituzionale, sent. n. 197 del 2023, punto n. 1.3 del *Ritenuto in fatto*.

Dopo aver compiuto una rapida illustrazione del contesto normativo di riferimento, la Corte muove anzitutto dalla constatazione che, per quanto (ove ovviamente non ricorrano scriminanti o scusanti) meritevole sempre e ovunque di sanzione criminale, anche la fattispecie di omicidio volontario può manifestare in concreto diversi livelli di gravità e dunque aver bisogno, al pari di ogni altro reato, di strumenti atti a garantire in concreto l'equilibrio tra afflittività della pena e disvalore complessivo del fatto<sup>8</sup>; compito, quest'ultimo, pienamente assolvibile tanto dall'attenuante comune della provocazione quanto dalle circostanze generiche<sup>9</sup>.

Se – osserva la Corte – si guarda la figura criminosa dell'art. 575 c.p. in una prospettiva eminentemente vittimologica, essa, avendo ogni soggetto passivo pari dignità, sembrerebbe assumere nella totalità dei casi la medesima carica offensiva. È sufficiente tuttavia cambiare angolo visuale, spostando l'attenzione sul lato dell'autore, per concludere che ogni fatto omicidiario – ferma restando la sua indiscutibile gravità sul piano dell'offesa – può in realtà evidenziare un differente grado di riprovevolezza. Anzitutto dal punto di vista del c.d. elemento psicologico del reato, come sta a dimostrare l'esplicita fissazione nella parte generale del codice penale di autonomi criteri di imputazione della responsabilità (dolo, preterintenzione e colpa), la cui ricorrenza rende differenziabile l'intensità del rimprovero, pur essendo identiche le conseguenze materiali dell'azione<sup>10</sup>. Ma, in secondo luogo, anche per l'influenza di motivi specifici o di circostanze di fatto che possono aver animato o condizionato l'agire criminoso, e che vanno di volta in volta prese in considerazione per modulare adeguatamente il disvalore complessivo del fatto e con ciò l'ammontare della pena da infliggersi<sup>11</sup>. È evidente infatti – afferma la Corte – che solo calibrando il trattamento punitivo al concreto atteggiarsi di tutti questi elementi che possono sia dirsi pienamente rispettati i principi di personalità della responsabilità penale *ex art. 27*, primo comma, Cost. e di conseguente proporzione delle sanzioni criminali che ne conseguono, sia far sì che dette sanzioni vengano percepite come giuste dal loro destinatario, assolvendo così alla primaria funzione rieducativa ai sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Per un approfondimento sull'omicidio, paradigmatico delitto a forma libera incentrato sul disvalore d'evento e lesivo del bene giuridico-vita collocato al vertice degli interessi meritevoli di tutela penale, cfr. A FIORELLA, *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2019, 20 ss.

<sup>9</sup> V. Corte costituzionale, sent. n. 197 del 2023, punto n. 5 del *Considerato in diritto*, che definisce le due attenuanti evocate come mezzi «essenziali a disposizione del giudice per adeguare la misura della pena alla concreta gravità del singolo fatto di omicidio».

<sup>10</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 197 del 2023, punto n. 5.1 del *Considerato in diritto*.

<sup>11</sup> Sempre Corte costituzionale, sentenza n. 197 del 2023, punto n. 5.1. del *Considerato in diritto*, la quale enfaticamente sottolinea la spiccata vocazione dell'omicidio imputabile a titolo di dolo ad abbracciare condotte alquanto proteiformi e che vanno «dall'assassinio compiuto da un sicario [...], alla brutale uccisione della moglie o della compagna, sino a condotte omicide [...] maturate in contesti di prolungata e intensa sofferenza, causata da una lunga serie di soprusi e maltrattamenti posti in essere -colpevolmente o no- dalle stesse vittime».

<sup>12</sup> Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 197 del 2023, punto n. 5.2.1. del *Considerato in diritto*. In merito a ciò, appare necessario puntualizzare come nel ribadire la sussistenza di un indissolubile legame intercorrente fra le istanze di personalità, proporzione e rieducazione la Corte si sia collocata, ancora una volta, sulla scia tracciata dalle storiche sentenze n. 364/88 e n. 1085/88 nonché da pronunce successive. All'epoca il Giudice delle leggi, tra le altre cose, aveva affermato che «punire in difetto di colpevolezza, al fine di 'dissuadere' i consociati dal porre in essere le condotte vietate (prevenzione generale 'negativa') o di 'neutralizzare' il reo (prevenzione speciale 'negativa'), implicherebbe, infatti, una strumentalizzazione dell'essere umano per contingenti obiettivi di politica criminale, contrastante con il principio personalistico affermato dall'art. 2 Cost...» (sentenza n. 364 del 1988). Cfr., inoltre, L. MASERA, *La pena, ancora: fra*

Del resto – prosegue la Corte – una dimostrazione del convergere dell’attuale sistema penale verso la più ampia valorizzazione delle circostanze atte ad individualizzare il trattamento sanzionatorio sta proprio nella predisposizione, da parte dello stesso, di meccanismi «che consentano di graduare la risposta sanzionatoria per gli omicidi dolosi in funzione della loro concreta gravità»<sup>13</sup>. A tal riguardo, si rammenta che, se è vero che il codice Rocco fissa per la forma base del delitto di omicidio volontario una forbice edittale particolarmente severa e dai margini piuttosto «angusti» (che vanno da un minimo di 21 a un massimo di 24 anni di reclusione), è anche vero però che ad ulteriore graduazione di questa severità ‘di principio’ (evidentemente necessaria a riaffermare l’altissimo rango del bene offeso con l’omicidio) provvedono poi tutta una serie di previsioni e di istituti codicistici con funzione ulteriormente (*in bonam* o *in malam partem*) individualizzante la sanzione da applicarsi in concreto: a parte la pacifica configurabilità delle attenuanti e delle aggravanti comuni, vengono infatti ad es. minuziosamente descritte sia figure caratterizzate da un peculiare ‘contesto’ oggettivo-soggettivo (omicidio del consenziente e infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale), sia, negli artt. 576 e 577 c.p., una serie cospicua di circostanze aggravanti speciali, la sussistenza della maggior parte delle quali rende l’omicidio punibile con la pena dell’ergastolo. E particolarmente incisivo – osserva ancora la Corte – è proprio il ruolo che, anche rispetto a questa figura, le circostanze del reato e soprattutto il loro bilanciamento *ex art. 69 c.p.* finiscono col rivestire, posto che è soprattutto sulla base del loro interagire e combinarsi che, in via generale, l’ordinamento affida al giudice il compito di perimetrare l’entità di una pena che sia il più possibile proporzionata e conforme alla colpevolezza dell’autore del comportamento illecito<sup>14</sup>.

### **3. (segue) L’incidenza delle premesse sulla disciplina normativa oggetto di rimessione.**

Per la Corte costituzionale, insomma, anche rispetto al crimine *per excellence* dell’omicidio volontario, il sistema risulta improntato alla piena ed integrale valorizzazione in concreto della ‘filiera’ assiologica costituita dai principi costituzionali di personalità, proporzione e finalità rieducativa del trattamento punitivo; un’impostazione, questa, che (per quanto non poco coraggiosa in tempi di ‘populismo penale’ oramai purtroppo dilagante nell’opinione pubblica) è senz’altro in linea con la prevalente dottrina penalistica<sup>15</sup>, e che, come si è visto,

---

*attualità e tradizione*, in *Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, 1039 ss. Sull’argomento, fondamentale ancora oggi il contributo di G. MARINUCCI, *La «rieducazione del condannato» tra mito e realtà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, 472.

<sup>13</sup> V. Corte costituzionale, sentenza n. 197 del 2023, punto n. 5.2.2 del *Considerato in diritto*.

<sup>14</sup> Cfr., in senso conforme, Corte costituzionale, sentenza n. 73 del 2020, ove, al punto n. 4.3. del *Considerato in diritto*, si legge: «l’entità concreta della diminuzione di pena dipende ovviamente dall’entità della pena base [...] ben potendo tale diminuzione tradursi, rispetto ai delitti più gravi, in vari anni di reclusione in meno».

<sup>15</sup> Per i principali riferimenti offerti dalla manualistica italiana, cfr. G. FIANDACA- E. MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 2024, 740 ss. A. FIORELLA, *Le strutture del diritto penale, Questioni fondamentali di parte generale*, Torino, 2021, 11 ss.; F. MANTOVANI, *Op. cit.*, 792 ss.; D. PULITANO, *Diritto penale*, Torino, 2023, 231 ss.; Per un riscontro a livello monografico si v. I. MERENDA, *Op. cit.* Sull’evoluzione in tal senso della Corte cost., v. ancora L. MASERA, *Op. cit.*, 1039 ss.

affida alle circostanze del reato (istituto per la verità da sempre assai controverso) un importante compito di concretizzazione di quei principi.

Poste queste premesse, e ricollegandosi ai vizi denunciati dalle Corti territoriali nei casi in esame, il Giudice delle leggi pone poi l'accento sulla sicura incidenza assoluta dall'attenuante comune della provocazione e sul compito spettante alle circostanze cc.dd. generiche nel ridurre «convenientemente» l'importo di pena per l'omicidio volontario al di sotto della rilevante soglia degli anni ventuno di reclusione. Incombenza quest'ultima avvertita soprattutto in merito ad avvenimenti in cui un esito del bilanciamento astrattamente preconfezionato a monte dal legislatore condurrebbe a retribuzioni sanzionatorie arbitrarie e distoniche rispetto all'obiettivo di risocializzazione del reo, finendo per neutralizzare l'intervento di elementi sintomatici di un «minor bisogno di pena»<sup>16</sup>.

E infatti, in ordine all'attenuante della provocazione, consistente nell'«aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui» di cui all'art. 62, primo comma n. 2) c.p., essa rinviene validità operativa ogni qual volta l'agente intraprenda la condotta vietata in uno stato emotivo viziato da una ridotta capacità di autocontrollo, eziologicamente riconducibile ad un'attività pregressa e *contra ius* posta in essere dal provocatore<sup>17</sup>.

*Ad abundantiam*, viene citata l'impostazione ermeneutica invalsa nella giurisprudenza di legittimità che, nel tratteggiare gli estremi costitutivi della predetta diminuzione, richiedendo un legame di obiettiva adeguatezza tra fatto ingiusto e reazione, la reputa in via estensiva profilabile altresì nell'ambito di dinamiche ontologicamente complesse, intercorrenti tra autore e vittima, che si traducono in una pluralità di condotte prevaricatorie dipanantesi nel tempo e tali da sprigionare nel soggetto vessato una replica violenta da c.d. accumulo<sup>18</sup>. Come, d'altronde, accade frequentemente «in contesti domestici o comunque nell'ambito di relazioni affettive», all'apice di «una lunga storia di abusi e maltrattamenti», che concorre a rendere l'azione omicida, se non scriminata nei limiti designati *ex art.* 52 c.p., quanto meno connotata da una più tenue lesività<sup>19</sup>.

Mutando lievemente prospettiva, la Corte si addentra nell'esame dell'altro istituto rappresentato dalle circostanze attenuanti generiche, le quali hanno vissuto alterne fortune

<sup>16</sup> Sul punto, Corte costituzionale, sentenza n. 197 del 2023, punto n. 5.3 del *Considerato in diritto*.

<sup>17</sup> Nella letteratura penalistica dominante è sempre stata pacifica la natura soggettiva dell'attenuante *de qua*, integrante gli estremi di un classico esempio in cui la vittima spiega un ruolo cardine nella genesi del reato. Ai fini di una completa disamina dell'istituto, in un'ottica di teoria generale, cfr. F. MANTOVANI, *Op. cit.*, 451 ss., il quale afferma che la sua configurabilità è subordinata alla sussistenza di taluni requisiti costitutivi. Difatti, accanto all'altrui fatto ingiusto, da intendere quale atteggiamento di un uomo (sia pur incapace di intendere e di volere) contrastante con regole giuridicamente vincolanti o con norme morali disciplinanti la civile convivenza, e allo stato d'ira, «cioè uno sconvolgimento emotivo, caratterizzato da impulsi aggressivi, che diminuisce la forza di inibizione al delitto e determina l'azione criminosa», è necessaria la ricorrenza di un rapporto di dipendenza causale tra il comportamento del provocatore, da un lato, e il suddetto stato e la reazione lesiva del soggetto attivo, dall'altro.

Si v., inoltre, G. MARINI, *Il fatto «ingiusto» nella provocazione*, in *Riv. it.*, 1961, 806; A. SANTORO, *Provocazione e reazione irrosa*, in *Sc. pos.*, 1964, 672.

<sup>18</sup> Cfr. Corte di cassazione, sentenza del 16 febbraio 2023, n. 19150, la quale, da ultimo, ha rammentato che per configurare «l'attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. 'per accumulo', è necessario che sia provata l'esistenza di una relazione causale tra un fatto ingiusto, in occasione di un ultimo episodio verificatosi in un contesto di esasperazione dovuto a condotte pregresse, e lo stato d'ira che ha mosso il reo all'azione».

<sup>19</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 197 del 2023, punto n. 5.3.1 del *Considerato in diritto*.

nelle esperienze codificatorie succedutesi nel corso degli anni, venendo dapprima soppresse nel passaggio dal codice Zanardelli di stampo liberale a quello di epoca corporativa, per poi essere nuovamente introdotte allo scopo di temperare «la generale asprezza delle pene previste dal codice Rocco»<sup>20</sup>.

Da questo punto di vista, viene ricordato come nell'attuale assetto ordinamentale le circostanze attenuanti *ex art. 62 bis* c.p. espletino una delicata funzione nella fase di commisurazione del trattamento sanzionatorio, autorizzando il giudice a compiere una valutazione fondata sulle concrete caratteristiche del caso di specie, non suscettibili di essere tipizzate *ex ante* dentro fattispecie legali «in ragione della loro estrema varietà» nella realtà empirica. Sicché, le cc.dd. generiche costituiscono terreno elettivo per dar voce a «considerazioni di equità e 'umana' comprensione nei confronti» del condannato, risaltando condizioni personali o situazioni ambientali contestuali ovvero susseguenti alla condotta incriminata, le quali possano incidere in senso latamente 'indulgenziale' sull'attività giudiziale di dosaggio della risposta punitiva, in un'ottica di *favor rei* e di rieducazione per quanto possibile individualizzata<sup>21</sup>.

#### **4. L'irragionevolezza dei presupposti giustificanti la 'blindatura' della circostanza aggravante l'omicidio in ambito familiare-affettivo.**

Una volta ribadito il compito di individualizzazione e personalizzazione del trattamento sanzionatorio che la Costituzione assegna alle circostanze del reato, e una volta riaffermata l'importanza che a tal fine rivestono proprio le due attenuanti (provocazione e attenuanti generiche) cui si fa riferimento nelle ordinanze di rimessione, a convincere la Corte della illegittima violazione di quei principi nel caso di specie è una riflessione che fa soprattutto perno su una lettura in chiave teleologica dell'art. 575, terzo comma, c.p.

In effetti, viene affermato come la valorizzazione della *ratio* politico-criminale sottesa alle disposizioni oggetto della pronuncia di incostituzionalità *de qua* nell'ambito di vicende in cui l'omicida abbia ricoperto l'iniziale ruolo di vittima delle precedenti violenze domestiche, creerebbe un'intima disarmonia con la reale *voluntas legis* e condurrebbe, di riflesso, ad una ineluttabile «eterogenesi dei fini»<sup>22</sup> di tutela perseguiti dall'automatismo punitivo introdotto con le suddette disposizioni.

<sup>20</sup> Ivi, punto n. 5.3.2 del *Considerato in diritto*.

<sup>21</sup> Cfr. sul punto G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023, 712 ss.; nonché F. MANTOVANI, *Op cit.*, 458 ss., il quale afferma che non sia possibile procedere ad un'esautiva tassonomia delle attenuanti generiche, potendo le stesse approssimativamente attenersi all'età del soggetto attivo (ad es. particolarmente avanzata o, per converso, eccessivamente giovane con connessa immaturità psicofisica), alla colpevolezza (es. disturbi della personalità non attingenti la soglia del vizio totale o parziale di mente, bisogno economico, stanchezza, sonnolenza, traumi subiti *et similia*), alla capacità a delinquere (es. laboriosità, buona condotta processuale, confessione, assenza di precedenti, spontanea autodenuncia etc.) e, infine, alle quasi-scriminanti (es. difesa non proporzionata o contro un pericolo non attuale o altrimenti evitabile). Circa, poi, il tormentato problema dei rapporti tra l'art. 133 e art. 62 *bis* c.p. in punto alla c.d. doppia valutazione, si v., in senso negativo, R. A. FROSALI, *Sistema pen. ital.*, Torino 1958, I, 663; in senso affermativo, F. BRICOLA, *Le aggravanti indefinite. Legalità e discrezionalità in tema di circostanze del reato*, in *Riv. it.*, 1964, 1035.

<sup>22</sup> V. Corte costituzionale, sentenza n. 197 del 2023, punto n. 5.5.4 del *Considerato in diritto*.



A tal proposito, e al fine di meglio comprendere il sostrato decisorio della sentenza in discorso, sembra utile offrire al lettore un rapido inquadramento delle circostanze cc.dd. *privilegiate*, la ricorrenza delle quali comprime, com'è intuibile, il meccanismo del bilanciamento *ex art. 69 c.p.* e dunque la discrezionalità del giudice nell'apprezzamento circa la gravità complessiva del fatto concreto<sup>23</sup>.

In termini propriamente sistematici, è poco agevole pervenire alla perimetrazione di una categoria giuridica unitaria sotto cui sussumere le suddette circostanze (in gergo forense note come 'blindate'), essendo le stesse disseminate in maniera sparsa all'interno del codice penale e poste a salvaguardia di beni giuridici differenti, ai quali comunque il legislatore intende riservare una tutela rafforzata<sup>24</sup>. Si tratta tuttavia di un fenomeno normativo facilmente individuabile e classificabile: se il vincolo imposto *ope legis* prevede sempre e comunque la prevalenza della circostanza, si parla di privilegio c.d. *totale* o forte, in cui la discrezionalità giudiziaria viene elisa integralmente; per converso, la circostanza riveste carattere di privilegio c.d. *parziale*, ovvero a c.d. blindatura debole, qualora, pur venendo sottratta al bilanciamento in termini di minusvalenza, la circostanza privilegiata abbia resistenza parzialmente vincibile mediante la neutralizzazione del possibile aumento a seguito di un giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti.

Nella formulazione dell'art. 577, terzo comma, c.p. precedente la pronuncia della Corte, l'aggravante dell'omicidio commesso in contesto affettivo-familiare era prevista quale aggravante a privilegio parziale (se pur come si è visto con alcune, comprensibili eccezioni concernenti motivi di particolare valore morale e sociale, età e condizioni mentali dell'autore del reato); un privilegio questo che, come da subito risultato evidente, data la tendenziale inconferenza rispetto a questa casistica della maggior parte delle attenuanti comuni dell'art. 62 c.p. (ad es. suggestione di folla in tumulto, danno patrimoniale di lieve entità, etc.), finiva con l'incidere per l'appunto soprattutto sulle attenuanti della c.d. provocazione e sulle circostanze generiche *ex art. 62 bis c.p.*

Confrontandosi con le ragioni che hanno indotto il legislatore a questa scelta, la sentenza n. 197 del 2023 riconosce che essa possa essere stata suggerita dal timore che, in sede applicativa, il giudice potesse essere indotto a ricondurre a queste circostanze «situazioni in cui [l'omicida aveva in realtà agito] in preda al turbamento emotivo provocato da [...] gelosia nei confronti del partner, il rifiuto di accettare la conclusione di una relazione, un distorto senso di possesso nei confronti della vittima» *et similia*<sup>25</sup>. Timore quest'ultimo

<sup>23</sup> A. PECCIOLI, *Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento*, Torino, 2010, 3 ss.

<sup>24</sup> Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, all'art. 280 *bis*, quinto comma, c.p. in tema di terrorismo; all'aggravante sulla discriminazione razziale di novella introduzione *ex art. 604 ter c.p.*; alle circostanze contemplate nell'ambito del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della tratta di essere umani nonché della riduzione in schiavitù; o ancora alla fattispecie della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, c.p., (su cui v. *infra*). Inoltre, viene sovente indicata nella più recente casistica l'aggravante della c.d. ambientazione mafiosa, inserita dal d.l. n. 152 del 1991 e oggi prevista all'art. 416 *bis.1 c.p.*, in omaggio alla riserva di codice. Per una puntuale dissertazione in merito cfr. I. MERENDA, *Op. cit.*, 33 e ss, in cui si evidenzia che, a partire dalla legislazione d'emergenza del 1980, le circostanze blindate vengono soprattutto impiegate per irrigidire il quadro sanzionatorio «e per comunicare un messaggio di particolare rigore: basti pensare che simili previsioni sono spesso accompagnate da un regime, operativo anche sul piano processuale e penitenziario, caratterizzato nel suo complesso da una spiccata repressività».

<sup>25</sup> Si rinvia, per completezza, a Corte costituzionale, sent. n. 197 del 2023, punto n. 5.4.2 del *Considerato in diritto*.

valutato tuttavia come non pertinente dalla Consulta, prevalendo, al contrario, il più persuasivo orientamento interpretativo – avallato da copiosa giurisprudenza di legittimità – che considera in situazioni del genere difficilmente riconoscibili attenuanti quali la provocazione, posto che difetterebbe il requisito integrativo dell'altrui fatto ingiusto a fronte di una dissonanza macroscopica ed evincibile *ictu oculi* tra fattore scatenante e reazione posta in essere dal reo, e si potrebbe semmai configurare l'aggravante dei motivi abietti o futili<sup>26</sup>. E parimenti illogico, in casi di questo tipo, sarebbe, secondo la Corte, concedere le attenuanti generiche, rilevato che, ai fini dell'apprezzamento di una minore colpevolezza che giustifichi un decremento sanzionatorio, non è decisiva tanto l'intensità dell'alterazione psicologica che ha mosso l'autore a contravvenire il divieto penale, «ma la valutazione in termini di umana comprensibilità delle ragioni» che lo hanno indotto ad uccidere<sup>27</sup>.

In realtà, sebbene in astratto non possa certo considerarsi ingiustificata, la presunzione secondo cui, ove 'liberamente' applicabili dal giudice, attenuanti generiche e attenuante della provocazione finirebbero col frustrare gli scopi di maggiore tutela delle vittime di violenze intra-familiari perseguiti attraverso le aggravanti dell'art. 577 c.p., è passibile di frequenti smentite nella realtà fenomenica e giurisprudenziale; ed è proprio da questo riferimento al 'diritto vivente' che la Corte ricava – nei termini sopra esposti – la palese *irragionevolezza* della 'blindatura' di dette aggravanti introdotta con la riforma del 2019. Una blindatura – viene qui da chiosare – irragionevole proprio perché sorretta da ragioni politico-criminali troppo deboli e superficiali per poter seriamente mettere in crisi 'giganti' quali i principi costituzionali della piena individualizzazione, della proporzionalità e della finalità rieducativa della pena.

Va aggiunto peraltro che, secondo la Corte, la 'blindatura' di cui sopra, almeno nel modo in cui è stata tipizzata dal legislatore, darebbe luogo anche ad un'aperta violazione del principio di eguaglianza, il quale, come è noto, proibisce non solo di veicolare discriminazioni tra situazioni analoghe, ma anche di dar luogo ad insensate equiparazioni di trattamento tra vicende dissimili<sup>28</sup>; cosa quest'ultima di sicuro ravvisabile proprio nel sovvertimento delle condizioni di vulnerabilità fra reo e vittima che abbiamo visto caratterizzare i casi da cui sono scaturite le ordinanze di rimessione, nei quali la 'blindatura' operata con la riforma del 2019 finiva infatti paradossalmente col ripercuotersi negativamente sulla sfera giuridica di chi, parte debole e vessata del rapporto affettivo e intra-familiare, proprio da tale debolezza, e dalla disperazione che ne scaturiva, era stato indotto alla commissione dell'omicidio.

<sup>26</sup> In senso conforme, *ex multis*, Corte di cassazione, sez. I pen., sentenza del 3 novembre 2021, n. 39323; analogamente cfr. Corte di cassazione, sez. I pen., sentenza del 30 ottobre 2019, n. 44319.

<sup>27</sup> V. Corte costituzionale, sentenza n. 197 del 2023, punto n. 5.4.3 del *Considerato in diritto*.

<sup>28</sup> Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 197 del 2023, punto n. 5.5.1 del *Considerato in diritto*.

## 5. Osservazioni conclusive. Un difficile equilibrio tra presunzioni legislative, offensività in astratto e proporzionalità del trattamento punitivo.

Alla luce di quanto esposto, è opportuno sottolineare come la decisione assunta dalla Corte appaia perfettamente inquadrabile nel novero di quelle pronunce attraverso le quali, nel corso degli anni, si sono andate progressivamente erodendo le presunzioni affermatesi nella legislazione criminale e attinenti, talvolta, all'introduzione di una nuova fattispecie penale, talaltra, all'inserimento di un automatismo sanzionatorio, fondato su una maggiore pericolosità in astratto della condotta illecita.

Si è detto che il complessivo armamentario decisionale a disposizione del Giudice delle leggi consente di sindacare la non manifesta irragionevolezza e la non arbitrarietà delle presunzioni legali, al fine precipuo di verificare se le stesse trovino o meno riscontro nell'*id quod plerumque accidit*, considerato che un meccanismo presuntivo sistematicamente smentito nel suo funzionamento dall'osservazione della realtà fenomenica, renderebbe la norma penale costituzionalmente illegittima per violazione, *in primis*, del principio di offensività in astratto, consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost.

In questa prospettiva, accanto alle ciclicamente riproposte problematiche di teoria generale sollevate sul piano dell'incriminazione soprattutto da parte di alcune ipotesi di reati di pericolo<sup>29</sup>, in cui si assiste ad una anticipazione della soglia di punibilità rispetto ad aggressioni del bene giuridico confinate nello stadio della mera esposizione a rischio, la Corte costituzionale ha (da sempre) ribadito che, ad ogni modo, le qualità personali degli individui e i loro comportamenti pregressi non possano giustificare disposizioni normative tese a conferire significato penale a mere condizioni soggettive del reo. E infatti, diversamente opinando, si finirebbe per attribuire nella costruzione di un fatto di reato preponderante rilievo a componenti marcatamente autoriali, con scivolose derive verso un biasimevole diritto penale del c.d. nemico sociale<sup>30</sup>.

A tal proposito, è sufficiente ricordare, *per incidens*, la sentenza n. 249 del 2010, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma, Cost., l'aggravante comune della clandestinità, applicabile per qualsiasi reato commesso da straniero illegalmente presente sul territorio nazionale e a prescindere da ogni aspetto di collegamento con la situazione di irregolarità, anche amministrativa. O ancora, in materia contravvenzionale di polizia, oltre alla questione postasi in ordine all'ubriachezza aggravata *ex art. 688*, secondo comma, c.p., la Corte, nello scrutinare le figure di cui agli artt. 707 e 708 c.p., ha precisato come, anche a voler descrivere una condotta vietata fondandola sul semplice sospetto, l'arretramento dell'area del penalmente rilevante ad un momento addirittura antecedente rispetto al tentativo debba essere

<sup>29</sup> Sull'argomento diffusamente cfr. M. CATENACCI, *Note introduttive allo studio delle fattispecie penali*, Torino, 2019, 106 ss.; A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili dogmatici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005, 181 ss.

<sup>30</sup> Sul punto cfr. S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Editoriale Scientifica, Trento, 2018, 166 ss.; T. PADOVANI, *Diritto penale del nemico*, Pisa University Press, 2014, IV, 7 ss.

confortato da un giudizio oggettivo di normalità, che rinviene nella ragionevolezza e nella parità di trattamento tra consociati i principali referenti assiologici.

A conferma di tale acquisizione, è stata, invece, salvata dalla scure di illegittimità la previsione normativa che punisce la guida senza titolo abilitativo di chi sia già stato sottoposto ad una misura di prevenzione speciale *ex art.* 73 d.lgs. 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia). Difatti, è stato ribadito a chiare lettere che sussiste un chiaro rapporto di coerenza tra il contegno incriminato dal reato proprio e la posizione assunta dal soggetto attivo, posto che lo scopo della misura di prevenzione verrebbe inesorabilmente eluso qualora si consentisse al relativo destinatario, reputato socialmente pericoloso, di circolare liberamente, compromettendo la funzione di costante vigilanza sul suo agire<sup>31</sup>.

Da ultimo, cambiando angolatura e attenzionando il profilo del *'quantum respondeatur'*, si è esplicitato come un argomento nevralgico quale quello delle circostanze privilegiate (su cui v. *supra*) rifletta totalmente il bisogno del legislatore di erigere paratie contenitive ad un potenzialmente eccessivo soggettivismo giudiziario nel calibrare la pena irrogabile, che ne frustrerebbe altrimenti la funzione dissuasiva specie a fronte di situazioni che destano particolare allarme sociale.

E ciò è accaduto con riferimento alla norma sul recidivo reiterato, la quale muoveva dall'ipoteticamente condivisibile assunto<sup>32</sup> per cui una ricaduta nel crimine evidenzia l'assenza di freni inibitori in capo al reo, che, lungi dal manifestare l'intrapresa di un positivo percorso di resipiscenza, si mostra insensibile ai valori del vivere civile e come tale va contrastato in modo più penetrante del *quisque de populo*. Tuttavia, con il trascorrere del tempo, la non soccombenza nelle operazioni di bilanciamento dell'aggravante della recidiva reiterata *ex art.* 69, quarto comma, c.p. ha ricevuto distinte declaratorie di illegittimità costituzionale<sup>33</sup>, differentemente motivate, ma tutte correlate all'altrettanto decisiva esigenza di incasellare il trattamento sanzionatorio nell'ambito di un diritto penale rispettoso delle fondamentali guarentigie da assicurare alla persona del condannato.

Epilogo quest'ultimo fortemente rassomigliante a quello susseguente all'esame delle questioni in cui si è cimentata la Consulta con sentenza n. 197 del 2023 e, più in generale, a quelli che potrebbero derivare in futuro ogni qual volta il divieto di prevalenza si palesi

<sup>31</sup> Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 211 del 17 ottobre 2022.

<sup>32</sup> Si v. G. LEO, *Un nuovo profilo di illegittimità nella disciplina della recidiva e dei suoi effetti indiretti*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, fasc. 9, 136 ss., ove viene specificato che una lettura dell'istituto della recidiva, non come circostanza emblematica di una maggiore capacità a delinquere dell'autore bensì quale semplice descrizione oggettiva di precedenti penali a suo carico, a cui si aggiunge l'introduzione di un automatismo sanzionatorio, non permette di pervenire ad una pena aderente alla personalità del reo e all'entità del fatto realizzato.

<sup>33</sup> La parziale incostituzionalità del divieto di prevalenza nei confronti della recidiva reiterata è stata, ad esempio, pronunciata con riguardo all'attenuante del fatto di lieve entità nel delitto di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti (prima che venisse interpretata come autonoma fattispecie di reato ad opera della più recente giurisprudenza di legittimità) dalla Corte cost., sent. n. 251 del 15 novembre 2012; nonché in rapporto al fatto di particolare tenuità nel delitto di ricettazione dalla Corte cost., sent. n. 105 del 14 aprile 2014, ai casi di minore gravità nella violenza sessuale dalla Corte cost., sent. n. 106 del 14 aprile 2014, all'attenuante del concorso anomalo dalla Corte cost., sent. n. 55 del 9 marzo 2021, e al fatto di lieve entità nel sequestro di persona a scopo di estorsione dalla Corte cost., sent. n. 143 dell'8 luglio 2021.

ingiusto e contrario a razionalità, rendendo altamente probabile che «l'opera demolitoria della giurisprudenza costituzionale proseguirà ancora nel tempo»<sup>34</sup>.

Pertanto, sono facilmente preconizzabili ulteriori pronunce atte a ripristinare i poteri discrezionali del giudice nella determinazione delle conseguenze punitive che discendono dal reato, allorché, in favore di sterili obiettivi general-preventivi<sup>35</sup>, vengano ad essere conculcate ad opera del legislatore prerogative irrinunciabili per l'individuo, indicate nell'offensività necessaria del fatto criminoso nonché nella proporzione e nel senso di umanità a cui deve interamente informarsi il sistema delle pene.

In conclusione, seguendo l'insegnamento ormai consolidato in seno alla giurisprudenza costituzionale, si aggiunga che la proporzione è una esigenza giammai sacrificabile in nome di altri valori, dovendo la pena essere parametrata non solamente al contenuto lesivo concretamente espresso dal fatto di reato commesso<sup>36</sup>, ma anche al disvalore soggettivo correlato al medesimo, sostanziandosi nei coefficienti psicologici di imputazione, con i loro differenti gradi e stadi di intensità, e cercando comunque di tenere in debita considerazione la presenza di fattori potenzialmente incidenti sul processo motivazionale dell'autore<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> In questi termini, G. DE VERO, *Circostanze del reato e commisurazione della pena*, Milano, 1983, 242.

<sup>35</sup> Sul punto, cfr. I. MERENDA, *Op. cit.*, 40, che pone l'accento sul dato per cui sono «sempre più evidenti le criticità di ogni meccanismo che comprime il giudice dentro rigide presunzioni, sacrificando i criteri di proporzione e di attenzione alla persona e alla sua risocializzazione, in nome di esigenze di mera 'deterrenza'».

<sup>36</sup> Si rammenti che pietra angolare del liberalismo penale è costituita da una lettura del principio di materialità, pienamente consentaneo ad un diritto penale del fatto tipico (*Tatbestand*), che sfugga dai rigurgiti ideologici in voga nelle esperienze giuridiche di matrice totalitaria e volti a stigmatizzare meri modi di essere, *status* personali e atteggiamenti volitivi dei singoli, espressivi, al massimo, di una latente pericolosità sociale. Cfr., al riguardo, F. MANTOVANI, *op. cit.*, 133.

<sup>37</sup> Cfr., tra i più recenti precedenti giurisprudenziali, Corte costituzionale, sentenze nn. 73 del 2020, *mass.* 43274; 94 del 2023, *mass.* 45533; 55 del 2021, *mass.* 43738.